


STUDIO LEGALE
AVV. MARIA MANISCALCO
AVV. WALTER MICELI
AVV. FABIO GANCI
Contrada dei Torretti, 12, 36100 Vicenza
Tel. 0444/322441 - Fax 0444/315552
Email: mmaniscalco@studiotonelato.com

AVV. GIUSEPPINA MARITATO
Via Catullo 16, 37121 Verona
giusy@avv-maritato-verona.com
Tel 045/8069239 - Fax 045595235



ORIGINALE
PER NOTIFICA

TRIBUNALE DI VERONA

SEZIONE LAVORO

RICORSO

TRIBUNALE DI VERONA
DEPOSITO IN CANCELLERIA
19 DIC. 2016
Il Cancelliere

Per il prof. **Topputi Vincenzo**, nato a Monopoli il 23.02.1987 ed ivi residente in via Cavour n. 129, C.F. TPP VCN 87B23 F376K, rappresentato e difeso, per procura in calce al presente ricorso, dagli Avv.ti Maria Maniscalco, C.F. MNS MRA 72T54 E573L, PEC maria.maniscalco@ordineavvocativicenza.it, Walter Miceli, C.F. MCL WTR 71C17 G273 N, PEC waltermiceli@pecavvpa.it, Fabio Ganci, C.F. GNC FBA 71A01 G273 E, PEC fabioganci@pecavvpa.it, tutti elettivamente domiciliati in Verona, nella Via Catullo n. 16, presso e nello studio dell'Avv. Giuseppina Maritato, C.F. MRT GPP 67R68 I533D, PEC giusymaritato@pec.it. I procuratori dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento *de quo* al seguente numero di fax 0444/315552, e/o ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: maria.maniscalco@ordineavvocativicenza.it, waltermiceli@pecavvpa.it, fabioganci@pecavvpa.it.

- **RICORRENTE**

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del **Ministro pro tempore**;
- **AMBITO TERRITORIALE DI VERONA**, in persona del **Dirigente pro tempore**;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO** in persona del **Dirigente pro tempore**;

- **RESISTENTI**

NEI CONFRONTI DI

- tutti i docenti iscritti nella classe concorsuale AC77¹ della III fascia delle graduatorie ad esaurimento, valide per gli aa.ss. 2011-2014, di tutti i 101 Ambiti Territoriali Provinciali d'Italia, ossia di tutti i docenti che – in virtù dell'inserimento del Prof. Vincenzo Topputi nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale della Provincia di Verona , per la classe concorsuale valide per il triennio 2014/2017, – sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dal ricorrente²

- **POTENZIALI RESISTENTI**

FATTO

Il prof. Vincenzo Topputi è un'insegnante precario che ha conseguito, in data 30.11.2011, presso il Conservatorio di Musica "Nino Rota" di Monopoli (AFAM), il Diploma Accademico di II Livello per la Classe di Concorso di Strumento Musicale: A077 Strumento musicale nella scuola media, specialità strumentale AC77 Clarinetto.

Occorre precisare che il Diploma Accademico di II Livello conseguito presso le scuole di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica a **conclusione del biennio di II Livello per la formazione docenti ha valore di esame di stato e abilita all'insegnamento**, per la Classe di Concorso di Strumento Musicale: AC77 Clarinetto.

Esso consente, altresì, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L. 28.3.2003 n. 53, l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'art. 401 del T.U. di cui al D. Lgs. 16.4.1994, n. 297, e oggi **trasformate in graduatorie ad esaurimento** per effetto dell'art. 1, comma 605, della l. 296/2006.

La Legge n. 14 del 24 febbraio 2012, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante **proroga di termini previsti da disposizioni legislative**, ha introdotto la norma di cui all'articolo

¹ La classe concorsuale AC77, è quella **in cui il ricorrente chiede** l'inserimento in III fascia.

² **I controinteressati, nel presente procedimento, sono tutti i docenti che, all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie valide per il triennio 2014-2017, ossia nel mese di aprile del 2014, quando, presumibilmente, il procedimento oggi instaurato sarà ancora pendente innanzi al Tribunale di Verona, avranno formulato domanda di trasferimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo dell'Ambito Territoriale Provinciale di Verona, relativamente alla classe concorsuale AC77.**

14, comma 2-ter, ai sensi della quale *“fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31A e 32A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77A, nonché dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie”*.

L'art. 1, comma 1, del D.M. 53/2012, ha previsto che, nel periodo temporale compreso tra il 19 giugno 2012 e il 10 luglio 2012, *“possono presentare domanda di inclusione in una fascia aggiuntiva alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in applicazione del D.M. 12 maggio 2011 n. 44, modificato dal D.M. 26 maggio 2011 n. 47, i docenti che negli anni accademici 2008/09, 2009/10 e 2010/11 hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria”*.

Il ricorrente, dunque, avendo conseguito il Diploma Accademico di II Livello in data 30.06.2011, ed aver frequentato il predetto corso biennale negli anni accademici 2009/2010 e 2010/2011, è stato inserito nella suddetta fascia aggiuntiva alle graduatorie ad esaurimento presso l'AT di Modena. In questi anni ha però sempre lavorato dalle graduatorie di istituto presso l'AT di Verona e all'atto del prossimo aggiornamento chiederà l'inserimento nella GaE presso l'AT di Verona.

Con nota avente per oggetto *“chiarimenti sull'aggiornamento nel 2014 delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo e relativa fascia aggiuntiva di cui al D.M n. 53 del 14 giugno 2012”*, l'ANIEF-Associazione Professionale Sindacale e il Coordinamento Nazionale docenti Abilitati e Abilitandi ai corsi di Scienze della Formazione Primaria, hanno chiesto al MIUR di chiarire quale posizione avrebbero occupato i docenti inseriti nella fascia aggiuntiva, in seguito anche IV fascia, all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie valide nel prossimo triennio.

Il MIUR, con nota prot. 4719 del 13.05.2013, ha risposto al quesito negando la possibilità, per i docenti già inseriti in IV fascia, di un inserimento in terza fascia all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie.

Il Ministero oggi resistente, **dunque, ha interpretato la "fascia aggiuntiva" prevista dal legislatore come "fascia subordinata alla terza fascia delle graduatorie",** cosicché un docente, per esempio, con **cinque anni di servizio scolastico e 90 punti** in graduatoria, si è ritrovato **in posizione peggiore**, ai fini della stipula dei contratti a tempo determinato/indeterminato, **rispetto a un docente con un solo anno di servizio e 42 punti in graduatoria**.

L'interesse ad agire con il presente ricorso del prof. Vincenzo Topputi è, dunque, evidente dal momento che lo stesso **lamenta il mancato inserimento "a pettine" nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento**.

E, invero, **la suddetta graduatoria in coda alla III fascia, con tutta evidenza, ha stravolto l'unitarietà della procedura e il principio meritocratico che la Legge n. 124/1999 ha posto alla base del sistema di assunzione del personale insegnante della scuola pubblica**.

La previsione di una quarta fascia delle graduatorie, infatti, conduce a **disporre in posizione migliore, per le assunzioni a tempo indeterminato, coloro che vantano un punteggio inferiore**; e ciò al di fuori di ogni canone di buona amministrazione e di ragionevolezza ed in **patente violazione del criterio meritocratico affermato da ben due sentenze della Corte Costituzionale:**

1. **la sentenza 168/2004, 11 giugno 2004, che ha ritenuto costituzionalmente legittimo l'accorpamento della III e IV fascia delle graduatorie**;
2. **la sentenza n. 41 del 9 febbraio 2011, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme di legge istitutive degli elenchi di coda rispetto alla terza fascia delle graduatorie ad esaurimento.**

Orbene, per una migliore comprensione delle ragioni di illegittimità dei provvedimenti impugnati, che saranno espone in diritto, occorre procedere a una **breve ricostruzione del quadro normativo vigente in materia di reclutamento degli insegnanti della scuola pubblica**.

Detto sistema è disciplinato dal Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia approvato con D. Lgs. n. 297/1994, nel testo modificato e integrato dalla **Legge n. 124/99** la quale ha innovato profondamente il

sistema di reclutamento, applicando con fedeltà il precetto dell'art. 97, comma 3 Cost., secondo cui "agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvi i casi stabiliti dalla legge".

Più precisamente, l'art. 1 della legge 124/1999 ha previsto la **soppressione del concorso per soli titoli e la trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti**, periodicamente integrabili.

L'accesso ai ruoli, secondo la disposizione citata, avviene per il 50 per cento dei posti mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti richiamate.

La graduatoria permanente svolge anche l'altra importante funzione di essere l'unica fonte per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee, qualora non sia possibile provvedere alla copertura provvisoria della cattedra o dei posti di insegnamento, con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali.

In questo modo gli insegnanti confluiti nelle graduatorie permanenti e uniche, se non assunti nel contingente del 50% dei posti assegnabili, in attesa di essere assunti per scorrimento della graduatoria permanente, hanno la possibilità di acquisire professionalità attraverso le supplenze.

Le graduatorie uniche permanenti (istituite - come dicevamo - dall'art. 1, comma 6, della Legge n. 124/99, che ha sostituito l'art. 401 del T.U. n. 297/94) sono state **periodicamente aggiornate**, con lo spostamento di posto degli iscritti ai quali sia riconosciuto un punteggio migliore, e **integrate (fino a quando è intervenuta la loro trasformazione in graduatorie ad esaurimento** per effetto dell'art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006) con l'inserimento dei docenti titolari di uno o più abilitazioni conseguite a seguito di diplomi SSIS, o di Laurea in Scienze della formazione o di Didattica della musica o COBASLID o, infine, dei docenti abilitati attraverso le sessioni riservate.

La graduatoria è stata dunque definita come permanente perché è sempre la stessa graduatoria che ha subito periodici aggiornamenti (con lo spostamento di posto degli iscritti ai quali è riconosciuto un punteggio migliore) e integrazioni (con l'inserimento "a pettine" dei nuovi arrivati).

Contrariamente allo spirito della Legge n. 124/99, il Ministero della Pubblica Istruzione, con i **DECRETI MINISTERIALI N. 123 E N. 146, RISPETTIVAMENTE DEL 27 MARZO E 18 MAGGIO 2000**, dettando le modalità per la trasformazione delle graduatorie provinciali dei concorsi per soli titoli in graduatorie permanenti ed, in particolare, quelle di prima integrazione, ne ha stabilito **l'articolazione in**

quattro fasce autonome disposte secondo un ordine decrescente, subordinando a tale dislocazione il momento della assunzione.

Sulla base di questa costruzione, invero, solo dopo che fossero risultati sistemati tutti i soggetti inclusi nelle fasce precedenti si sarebbe potuto procedere alla nomina di un aspirante inserito nelle fasce successive anche se lo stesso avesse avuto un punteggio superiore a quello dei colleghi inseriti nelle fasce precedenti.

Proprio perché contrari allo spirito della normativa sottesa alla L. n. 124/99, **i citati decreti ministeriali 27 marzo e 18 maggio 2000, n. 123 e n. 146, sono stati dichiarati illegittimi dal TAR Lazio, Sezione Terza bis, con le sentenze n. 2799 e n. 5535 del 2001 e n. 4731 del 2002**, nella parte in cui avevano istituite distinte graduatorie di soggetti da inserire nelle graduatorie permanenti, stravolgendo l'unitarietà della procedura e il principio meritocratico che la legge n. 124 del 1999 ha posto alla base del sistema di assunzione del personale docente della scuola pubblica.

Successivamente, è intervenuto il **D. L. n. 255/01, convertito in Legge n. 333/01** il quale all'art. 1, comma 2, ha previsto che **gli insegnanti già inseriti nella terza e quarta fascia, ai sensi del Decreto n. 123 del 27 marzo 2000, confluissero in un unico scaglione, ossia nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento.**

Il TAR dell'Emilia-Romagna, con ordinanze iscritte ai nn. 256, 289, 552 e 790 del Registro Ordinanze 2003, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002), convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001, n. 333, in quanto, tale norma, eliminando ogni distinzione tra coloro che avevano i requisiti per essere iscritti nella terza fascia e coloro che, viceversa, non li avevano, avrebbe leso il diritto degli iscritti nella terza fascia all'affidamento riguardo al godimento di una posizione prioritaria rispetto a coloro che erano stati inclusi nella quarta fascia.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 168/2004, ha ritenuto manifestamente infondata la suddetta questione di legittimità costituzionale in quanto **"[...] non può trovare tutela l'affidamento di chi, avendo una certa posizione in una graduatoria, avrebbe potuto confidare di non essere, in futuro, scavalcato da alcuni di coloro che nella medesima lo seguivano [...]"**.

Nella terza fascia delle graduatorie, dunque, sono stati inseriti tutti i nuovi aspiranti, ovvero i docenti in possesso di abilitazione o idoneità conseguita per effetto del superamento di procedure concorsuali per esami e cattedre; o in possesso di abilitazione conseguita a seguito della frequenza delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS o COBASLID); o per effetto del diploma "di Didattica della musica", valido per l'accesso alle graduatorie per le classi di concorso 31/A e 32/A, o per effetto del diploma di secondo livello rilasciato dalle Accademie di Belle Arti a seguito dei corsi biennali ad indirizzo didattico; o per effetto della laurea in Scienze della formazione primaria.

L'art. 1 comma 605 della l. 296/2006, con l'intento di non alimentare ulteriormente il precariato e salvaguardare i diritti dei docenti abilitati con le procedure finora realizzate, ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie a esaurimento, escludendo (ma solo in linea di principio, come vedremo) la possibilità di nuovi inserimenti, salvo quelli dei soli docenti abilitati non ancora inclusi alla data di entrata in vigore della legge stessa o che stessero completando il percorso formativo abilitante.

Invero, occorre osservare che lo stesso legislatore, con il citato articolo 1, comma 605 della Legge 296 del 2006, ha previsto una «fase transitoria»: *«in attesa di un nuovo sistema di reclutamento [...] il Ministro della pubblica istruzione realizza un'attività di monitoraggio, anche al fine di individuare nuove modalità di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli attuali sistemi di reclutamento del personale docente, nonché di verificare, al fine della gestione della fase transitoria, l'opportunità di procedere a eventuali adattamenti [...]».*

La «fase transitoria», in effetti, nella mente del legislatore, doveva servire a sanare la condizione degli aspiranti docenti che avevano iniziato il proprio percorso di abilitazione prima del varo del nuovo sistema di formazione e reclutamento degli insegnanti. Quest'ultimo nuovo sistema di formazione/reclutamento, infatti, è stato introdotto con il Tirocinio Formativo Attivo disciplinato dal Decreto Ministeriale n. 249/2010 e dal Decreto Ministeriale 30 settembre 2011.

Occorre, infatti, osservare che, **fino all'anno accademico 2010/11, ossia prima dell'avvio del nuovo sistema di formazione degli insegnanti attraverso il Tirocinio Formativo Attivo di cui all'art. 2,**

comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, regolato ed attuato dalle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale n. 249/2010 e al Decreto Ministeriale 30 settembre 2011, le Facoltà di Scienze della Formazione Primaria e i Conservatori di Musica hanno attivato corsi abilitanti con modalità identiche rispetto ai precedenti corsi.

In relazione a tale necessità di gestire la fase transitoria, il legislatore ha aperto un primo varco nel sistema delle graduatorie ad esaurimento con l'articolo 5-bis del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, ai sensi del quale i docenti che avevano frequentato il IX ciclo SSIS o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'anno accademico 2007/2008, avrebbero potuto iscriversi a pieno titolo ("a pettine") nelle graduatorie.

Il comma 3 del suddetto art. 5-bis della legge n. 169 del 30 ottobre 2008, infine, ha stabilito che "[...] possono chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica; la riserva e' sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione relativa al corso di laurea e ai corsi quadriennali sopra indicati e la collocazione in graduatoria e' disposta sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti [...]".

Questo primo «adattamento», tuttavia, ha creato un'evidente **discriminazione e disparità di trattamento** tra le categorie di **DOCENTI IMMATRICOLATI NEL 2007/08** che sono stati **inseriti nelle graduatorie ad esaurimento** e le categorie di **DOCENTI IMMATRICOLATI DAL 2008/09 IN POI**, che avevano intrapreso un identico percorso di studi (ovvero test preselettivi, lezioni a frequenza obbligatoria, esami in itinere, tirocinio in aula, esame finale abilitante presso corsi a numero chiuso attivati annualmente dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca), e ai quali **non veniva garantito l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, nonostante entrambe le categorie di docenti avessero intrapreso il percorso di abilitazione con il «vecchio» sistema di formazione iniziale dei docenti, in vigore fino al varo nuovo regime di formazione dei docenti di cui al decreto n. 249 del 2010** recante disposizioni per «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado».

Tale disparità di trattamento, invero, emergeva anche alla luce dell'**articolo 15 del suindicato decreto n. 249 del 2010**, ai sensi del quale si attribuiscono **pari diritti di trattamento ai docenti iscritti dal 2007 al 2010 ai corsi abilitanti di Scienze della formazione primaria** e ai corsi abilitanti di cui ai decreti ministeriali 82 del 2004 e 137 del 2007 (Strumento Musicale).

Articolo 15 «Norme transitorie e finali», comma 19: «*Coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti al corso di laurea in scienze della formazione primaria concludono il corso di studi e conseguono l'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria secondo la normativa vigente all'atto dell'immatricolazione*».

Comma 20. *I diplomi accademici di II livello conseguiti ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 7 ottobre 2004, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 137 del 28 settembre 2007, entro la data di entrata in vigore del presente decreto mantengono la loro validità ai fini dell'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, per le classi di concorso o di abilitazione di riferimento.*

Comma 21. *Coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti ai corsi di diploma di II livello ad indirizzo didattico abilitante di cui al decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004 n. 82 e al decreto del ministro dell'università e della ricerca 28 settembre 2007 n. 137 presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, concludono il corso di studi secondo la normativa vigente all'atto dell'immatricolazione e precedente l'entrata in vigore del presente decreto, con il conseguimento del previsto titolo finale abilitante per l'accesso all'insegnamento, limitatamente alle relative classi di concorso o di abilitazione per le quali sono stati ammessi.*»

Con l'intento di **chiudere la fase transitoria** e di consentire l'**inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di tutti i docenti, iscritti nei corsi di laurea in SFP dall'anno accademico 2008/09 in poi e ai corsi AFAM e COBASLID, che avrebbero conseguito l'abilitazione all'insegnamento con il «vecchio» sistema di formazione dei docenti in vigore fino al 2010**, la legge n. 14 del 24 febbraio 2012, di conversione del **decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative**, ha introdotto la norma di cui all'articolo 14, comma 2-ter, ai sensi della quale *«fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e*

607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse, *limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31A e 32A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie*".

Occorre notare che il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 è un decreto di proroga di termini legislativi che sono scaduti: **riapre di fatto i termini di inserimento in graduatoria già previsti dal comma 3 del suddetto art. 5 bis della legge n. 169 del 30 ottobre 2008**: ai sensi di tale norma, infatti, *potevano chiedere l'iscrizione nella terza fascia delle graduatorie i docenti iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, COBASLID o AFAM.*

L'unica interpretazione possibile, dunque, della disposizione in esame è la **riapertura dei termini di inserimento in graduatoria per i docenti, iscritti ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria o AFAM dopo l'anno accademico 2007/2008, che hanno conseguito l'abilitazione a seguito della frequenza di tali corsi nei negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011** (ossia prima **del varo nuovo regime di formazione dei docenti** di cui al decreto n. 249 del 2010).

Esaurita la ricostruzione del quadro normativo e regolamentare che disciplina la materia del reclutamento del personale docente, occorre adesso esporre i motivi in diritto per i quali i provvedimenti impugnati devono considerarsi illegittimi.

DIRITTO

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 124/1999 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 401 DEL T.U. 297/94. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. - ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA, PER MANIFESTA INGIUSTIZIA E PER DISPARITÀ DI

**TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEI PRECETTI DI LOGICA E RAZIONALITÀ –
TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DI POTERE.**

I provvedimenti impugnati appaiono illegittimi nella parte in cui, stravolgendo la logica che ha ispirato la L. n. 124/99, conformano la graduatoria permanente secondo un meccanismo che la suddividendo in fasce, disposte in ordine successivo, con l'effetto perverso di **togliere ogni rilievo al merito dei docenti** e per riaffermare, in palese contrasto con la Legge n. 124/99, il desueto **criterio della mera anzianità di iscrizione in graduatoria per aver conseguito i titoli per l'ammissione in data precedente.**

Occorre infatti rilevare come i provvedimenti impugnati con il presente ricorso ripropongano la **suddivisione in fasce di soggetti destinati, in ordine progressivo, all'inserimento nelle graduatorie permanenti**, suddivisione in fasce che, come già anticipato in punto di fatto, era stata introdotta dai decreti ministeriali n. 123 del 27 maggio 2000 e n. 146 del 18 maggio 2000, ritenuti da dal TAR Lazio illegittimi nella parte in cui prevedevano l'inserimento dei docenti nelle graduatorie in quattro fasce autonome disposte secondo un ordine decrescente.

Ed infatti la giurisprudenza amministrativa, con la **SENTENZA TAR LAZIO, SEZIONE TERZA BIS, n. 2799 del 2001**, pronunciandosi espressamente sul punto ha stabilito che

“VANNO ANNULLATI:

- a. il D.M. 27.3.2000, pubblicato nella G.U. del 17.5.2000, recante norme sulle modalità di integrazione aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui alla legge n. 124/99, nella parte in cui (art. 2, commi IV e V) si stabilisce che l'integrazione debba avvenire secondo scaglioni indicati in ordine di precedenza e in considerazione anche del possesso o meno di requisiti di servizio nelle scuole statali;
- b. il D.M. 18.5.2000, pubblicato sulla G.U. del 23.5.2000, recante termini e modalità per la presentazione delle domande per la prima integrazione delle graduatorie permanenti nella parte in cui (art. 3 comma II) sono previste distinte fasce di inserimento in ordine di precedenza.

Il legislatore, infatti, nel dettare l'art. 2 della legge 3 maggio 1999 n. 124, non ha minimamente previsto un'articolazione della graduatoria in varie sub-graduatorie, né lo ha previsto nel modificare l'art. 401 del T.U. 297/94. Tale articolazione, disposta nei due decreti annullati, determina il sovvertimento dei principi che regolano la selezione del personale per l'accesso a uffici

della P.A., privilegiando il fattore temporale (avere conseguito i titoli per l'ammissione in data precedente) rispetto al fattore merito (essere in possesso di maggiori e più rilevanti titoli).

Ciò determina, altresì, un privilegio per i soggetti più anziani che naturalmente sono fra coloro che hanno conseguito precedentemente i requisiti, in un momento in cui invece la P.A. ha ritenuto di privilegiare nei concorsi a parità di punteggio i soggetti più giovani”.

La stessa giurisprudenza ha avuto poi modo di precisare come, “ai sensi dell’art. 401 d.leg. 297/1994, come modificato dalla l. 124/1999, il criterio per la collocazione nelle graduatorie uniche permanenti del personale docente, soggette ad aggiornamenti e inserimenti, è esclusivamente quello del punteggio posseduto” (cfr. TAR. LAZIO SEZ. III BIS, 3 APRILE 2001, N. 2799).

Viene in tal modo data attuazione al **principio meritocratico presente nella L. n. 124/99**, principio indiscutibile dal quale l’atto amministrativo odiernamente impugnato non poteva assolutamente discostarsi, pena la violazione dello spirito e della lettera della Legge oltre che dei principi costituzionali di buon andamento ed efficienza della P.A. sanciti all’art. 97 della Costituzione.

È di assoluta evidenza pertanto che il Decreto Ministeriale oggi impugnato reintroduce la divisione in fasce dei soggetti da inserire nelle graduatorie permanenti già a suo tempo dichiarata illegittima dalla giurisprudenza amministrativa, pregiudicando in tal modo le aspirazioni di assunzione degli odierni ricorrenti.

Ed infatti, sulla base del meccanismo sopra illustrato, non si procede alla nomina di un aspirante, se prima non risultino sistemati tutti i soggetti inclusi nelle fasce precedenti, a prescindere dal punteggio di merito conseguito.

Vengono cioè preferiti coloro che hanno conseguito titoli per l’ammissione in data precedente rispetto quei soggetti che hanno maggiori e più rilevanti titoli, laddove invece il criterio per la collocazione nelle graduatorie uniche permanenti del personale docente è solo quello del punteggio di merito conseguito, ottenuto per l’appunto in relazione ai titoli posseduti.

Caso esemplificativo:

- Sempronio supplente da 5 anni presso la scuola pubblica grazie al diploma magistrale, si è abilitato in Scienze della Formazione Primaria il 26 Marzo 2011 ed è stato inserito in IV fascia aggiuntiva alle GAE. Purtroppo però, essendo in “coda” ad oltre 1600 colleghi, pur presenziando alle nomine da

Provveditorato, non riesce ad ottenere alcun incarico e, anzi, si vede surclassare da neolaureate con appena 40 punti (inserite in 3 fascia) a fronte dei suoi 89 (titoli, abilitazione e servizio). Prenderà servizio a fine settembre (mentre la scuola è iniziata al 1/09) in un comune distante 60 km da casa sua. Se fosse stato in III fascia avrebbe avuto l'incarico da Provveditorato, nella sua città e a decorrere dal 1 Settembre, poiché sarebbe stata tra i primi 500 in graduatoria. Inoltre l'anno successivo, nel rispetto del piano triennale di immissioni in ruolo, sarebbe entrato di ruolo nel comune della sua città senza essere surclassato da colleghi con la metà del suo punteggio, della sua esperienza e del suo precariato;

- Filano, 24 anni, immatricolato nel 2007/08, si laureerà a febbraio 2013 ma, essendo inserito in GAE (grazie all'emendamento all'art. 5-bis della legge 30 ottobre 2008, n. 169) scioglierà la riserva ed inizierà ad insegnare godendo di supplenze annuali senza aver mai insegnato prima e godendo di indubbio vantaggio rispetto ai colleghi più "anziani", con punteggio nettamente superiore e insegnanti precari da anni, in possesso di medesima abilitazione.

È dunque evidente la forte disparità di trattamento rispetto a coloro che, pur in possesso di medesima abilitazione, si trovano in due fasce differenti.

Il principio meritocratico presente nella L. n. 124/99, peraltro, non può ritenersi scalfito neppure dall'inciso "*salvaguardando comunque le posizioni di coloro che sono già inclusi in graduatoria*" di cui al terzo comma dell'art. 401 del T.U.

Tale salvaguardia, infatti, deve essere interpretata, così come evidenziato dal T.A.R. Lazio, con sent. n. 2799/2001, secondo le comuni regole del possesso da parte di più candidati di identico punteggio.

Pertanto, in deroga, i nuovi iscritti e i trasferiti devono trovare collocazione in posizione successiva a quella del **parigrado** già in graduatoria.

La giurisprudenza amministrativa sul punto, è stata chiara nel precisare come "*Al di fuori di questa eccezione, la posizione degli iscritti nella graduatoria è mobile, destinata in ogni caso a cedere dinanzi a quanti riescono a farsi riconoscere titoli maggiori e, di conseguenza, si presentano con punteggio più elevato*" (cfr. T.A.R. LAZIO SEZ. III BIS, 3 APRILE 2001 n. 2799).

In altri termini, la salvaguardia dei docenti già inclusi in graduatoria non può estendersi sino a trasformare la graduatoria permanente in tante graduatorie (dividendola in fasce), pena lo snaturamento della stessa e la violazione dei principi costituzionali di eguaglianza e di imparzialità della P.A

L'unico criterio di graduazione, dunque, è quello che discende dalla valutazione dei titoli al fine di individuare i più capaci e meritevoli, non essendo il momento di conseguimento dei requisiti di ammissione utile a individuare i soggetti più capaci e meritevoli.

Ed infatti, il legislatore nel dettare l'art. 2 della L. 124/99 non ha minimamente previsto un'articolazione della graduatoria in varie sub-graduatorie, né lo ha previsto nel modificare l'art. 401 del T.U. 297/94.

Inoltre, considerato che i requisiti per accedere all'insegnamento sono costituiti soltanto dal titolo di studio specificatamente richiesto e dal titolo di abilitazione allo specifico insegnamento, avendo il possesso di ogni altro titolo soltanto valore al fine di determinare il maggiore o minor merito, è evidente che la collocazione dei soggetti, che hanno conseguito i requisiti di accesso successivamente, in posizione comunque deteriore, quali che siano i titoli valutati, rispetto ai soggetti che li hanno conseguiti precedentemente, viola il principio costituzionale che garantisce l'accesso ai pubblici uffici a tutti coloro che ne hanno titolo, indipendentemente dal momento in cui l'hanno conseguito.

Pertanto, la creazione della IV fascia delle graduatorie permanenti ha, quindi, condotto a disporre, al di fuori di ogni canone di buona amministrazione e di ragionevolezza, in posizione migliore coloro che vantano un punteggio inferiore.

Tale articolazione disposta nel decreto oggetto di impugnativa si discosta illegittimamente ed irragionevolmente dal principio del pieno merito che la legge ha voluto introdurre nel reclutamento del corpo docente, sulla base del quale è del tutto normale che il soggetto che si colloca nella graduatoria con un punteggio vile, resti fuori dalle assunzioni che la legge riserva al personale più capace e preparato.

**II. SULLA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITÀ DELL' ART. 14, COMMA 2-TER DELLA
LEGGE N. 14 DEL 24 FEBBRAIO 2012, OVE INTESO QUALE CODIFICAZIONE**

**LEGISLATIVA del principio dell'inserimento in coda nelle graduatorie ad esaurimento, IN
RELAZIONE ALLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE.**

L'art. 1, comma 6 del D.M. 53/2012, ha previsto che *"i titoli che danno accesso alla fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento sono valutati solo a tale fine e non per il miglioramento del punteggio in eventuali altre graduatorie di I, II e III fascia, che potrà essere aggiornato a partire dal successivo triennio di validità delle graduatorie medesime".*

La suddetta disposizione, invero, può essere interpretata nel senso che la collocazione dei docenti nella quarta fascia delle graduatorie, in realtà, sia temporanea, e che tali docenti, all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento valide per il prossimo triennio scolastico 2015/2018, potranno inserirsi "a pettine" nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, riservata a tutti i docenti che posseggono una abilitazione, comunque conseguita, nel medesimo insegnamento a cui si riferisce la graduatoria e che, per tale insegnamento, non hanno i requisiti per essere inseriti in I o II fascia. [Ricordiamo, in proposito, che la prima fascia delle graduatorie, ormai pressoché esaurita, era costituita dai docenti che al 25.5.1999 (data dell'applicazione della legge 124/99 che trasformò le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente in graduatorie permanenti) erano inclusi nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli; la seconda fascia, anch'essa ormai esaurita, era costituita dai docenti che alla data del 25 maggio '99 erano in possesso del requisito per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli.]

In altri termini, la collocazione in quarta fascia di tali docenti potrebbe essere interpretata come temporanea in quanto volta a non alterare la *par condicio* rispetto ai docenti che avevano scelto l'ufficio scolastico provinciale di inclusione, inserendosi nella terza fascia delle graduatorie, all'atto dell'aggiornamento delle stesse avvenuto nel periodo compreso tra il 12 maggio 2011 e il 2 giugno 2011 (cioè 13 mesi prima rispetto all'inserimento in graduatoria dei docenti che si trovavano nelle condizioni del prof. Vincenzo Topputi).

Secondo tale interpretazione, dunque, all'atto del prossimo aggiornamento delle graduatorie tutti i docenti, simultaneamente, potranno scegliere l'ufficio scolastico provinciale d'inclusione, inserendosi nella terza fascia delle graduatorie.

La norma di cui all'art. 14, comma 2-ter della legge n. 14 del 24 febbraio 2012, che ha previsto una fascia aggiuntiva in cui collocare i docenti che si trovano nella condizione della ricorrente, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata, dunque, non può costituire una codificazione normativa del principio dell'inserimento in coda nelle graduatorie ad esaurimento in forza di un mero criterio cronologico di abilitazione dei docenti.

Vi è di più, nell'Ordine del Giorno del 23 febbraio 2012 (all. 6), presentato dall'On. Russo e approvato dalla scorsa Legislatura, il Governo si impegnava all'unificazione della IV Fascia delle GaE con la III Fascia. Tale impegno del Governo non risulta, a tutt'oggi, onorato.

- In tal senso, emergerebbe l'illegittimità della nota 4719 del 13 maggio 2013 del Ministero oggi resistente, il quale ha erroneamente interpretato la "fascia aggiuntiva" prevista dal legislatore come fascia subordinata alla terza fascia delle graduatorie.

Tuttavia, ove per assurdo dovesse accedersi ad un'interpretazione che, al contrario, consentisse di ritenere che la norma di cui all'art. 14, comma 2-ter della legge n. 14 del 24 febbraio 2012 abbiano conferito fondamento legislativo al suddetto sistema degli scaglioni, non potrebbe che ritenersi l'illegittimità costituzionale di tale norme per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.

Illuminante, in tal senso, è il percorso argomentativo seguito dalla recentissima SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 41/2011, chiamata a pronunciarsi sull'inserimento in posizione subordinata a tutte le fasce, disposto dall'art. 1, comma 4-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito nella legge 24 novembre 2009, n. 167, quale "sanzione" per i docenti che chiedevano il trasferimento da una graduatoria provinciale ad un'altra.

Ed invero, già il TAR LAZIO, SEZ. TERZA BIS, con la SENTENZA N. 10809 DEL 2008, aveva inequivocabilmente affermato che [...] legge finanziaria per il 2007, con l'introduzione delle graduatorie a esaurimento, non ha intaccato il principio che sta alla base della legge n. 124/1999, e cioè che la collocazione nelle graduatorie provinciali per l'insegnamento deve avvenire sulla base del criterio

meritocratico del punteggio conseguito dagli iscritti, in relazione ai titoli e alle esperienze formative maturate da ciascun insegnante (cfr. SENT. DELLA SEZ. 3 APRILE 2001, N. 2799).

La collocazione in graduatoria non può quindi essere disposta – se non in evidente contrasto con l’ora riferito principio – sulla base della maggiore anzianità di iscrizione in una medesima e conchiusa graduatoria, ciò configgendo oltre che con la richiamata normativa primaria di riferimento anche con i principi costituzionali richiamati in ricorso (di uguaglianza, art. 3; di buon andamento della p.a., art. 97; di accesso agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza, art. 51, comma 1) [...].

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 41/2011, non si è soffermata solo sul problema dell’“eccentrica” disciplina contenuta nella norma impugnata per il biennio 2007 – 2009 per il quale si andava in coda in caso di trasferimento in altra Provincia, ma ha rivisitato l’intera disciplina, in un tentativo di chiarificazione e razionalizzazione del diritto esistente, riaffermando il **criterio del merito quale unica regola per la collocazione all’interno delle graduatorie del personale docente.**

Conclusivamente la Corte, alla fine del paragrafo 3.2 della motivazione della sentenza n. 41/2011, afferma testualmente “[...] Dal quadro normativo sopra riportato si evince che la scelta operata dal legislatore con la legge n. 124 del 1999, istitutiva delle graduatorie permanenti, è quella di individuare i docenti cui attribuire le cattedre e le supplenze secondo il criterio del merito.

Ed invero, l’aggiornamento, per mezzo dell’integrazione, delle suddette graduatorie con cadenza biennale, ex art. 1, comma 4, del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97 (Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è finalizzato a consentire ai docenti in esse iscritti di far valere gli eventuali titoli precedentemente non valutati, ovvero quelli conseguiti successivamente all’ultimo aggiornamento, così da migliorare la loro posizione ai fini di un possibile futuro conferimento di un incarico.

La disposizione impugnata deroga a tali principi e, utilizzando il mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa posizione, introduce una disciplina irragionevole che - limitata all’aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009-2011 – comporta il totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della

procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica [...]”.

L'inequivocabile presa di posizione della Corte Costituzionale in termini generali a favore del criterio del merito è senza ombra di dubbio utile al fine del giudizio di evidente illegittimità costituzionale di un sistema di reclutamento del personale docente che consentisse di valorizzare, ai fini della assunzione, un elemento (quello della data di conseguimento del titolo di accesso nelle graduatorie) che nulla ha a che vedere con la valutazione del merito e con la conseguente scelta del migliore candidato per la copertura del posto pubblico.

Tale disciplina, ove dovesse ritenersi introdotta con l'art. 14, comma 2-ter della legge n. 14 del 24 febbraio 2012 a livello di normazione primaria, non potrebbe che comportare la declaratoria di illegittimità costituzionale delle epigrafate disposizioni di legge.

Ed infatti, a ben vedere, il quadro che si andrebbe a delineare non differisce in modo apprezzabile da quello censurato dalla Corte Costituzionale con riferimento all'istituto dell'inserimento in coda a tutte le fasce.

In un caso (collocazione in coda a tutte le fasce dei docenti che si trasferiscono da una provincia all'altra) come nell'altro (collocazione in fascia aggiuntiva alla III, o IV fascia, delle graduatorie con priorità nell'assunzione a favore dei docenti collocati nella fascia precedente in virtù della mera anteriorità del conseguimento del titolo di accesso in graduatoria) si consentirebbe, infatti, di acquisire una posizione di vantaggio sulla scorta di un **criterio cronologico (l'anzianità di iscrizione in graduatoria per il sistema delle code o l'antecedenza nell'acquisizione del titolo d'accesso per l'iscrizione in una graduatoria provinciale per il sistema della fascia aggiuntiva o IV Fascia)** del tutto svincolato dalle capacità e competenze dei candidati.

I docenti, dunque, in virtù del censurato criterio, non vedrebbero premiato l'impegno profuso nella acquisizione di competenze e di titoli vedendosi, al contrario, sopravanzare ai fini dell'accesso al posto di lavoro da soggetti meno qualificati (cioè con meno punti) ingiustamente favoriti da un sistema scientificamente pensato al fine di mortificare la professionalità degli aspiranti insegnanti.

Tale situazione si appalesa in contrasto con i principi costituzionali sopra richiamati, laddove si consideri che la norma in questione colpisce proprio quei soggetti (i laureati in Scienze della Formazione Primaria, gli abilitati AFAM e COBASLID) che, nelle intenzioni del Legislatore, dovevano compiere un percorso formativo assai più qualificante che avrebbe dovuto consentire all'Italia di equiparare il livello di preparazione dei docenti italiani a quello medio europeo.

Per concludere, dunque, appare evidente che la suddivisione della graduatoria in fasce, determinando la collocazione in posizione deteriore soggetti aventi maggior punteggio rispetto a soggetti che, con un punteggio inferiore, sono collocati in una fascia precedente, viola i principi costituzionali di cui all'art. 3, comma primo (uguaglianza), 97, comma primo (imparzialità della P.A.) e 51, comma 1 (accesso agli uffici pubblici in condizione di uguaglianza) della Costituzione.

Tutto ciò premesso il prof. Vincenzo Topputi, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale Civile di Verona, Sezione Lavoro, affinché voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,

PREVIO ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ E CONSEGUENTE

DISAPPLICAZIONE

- della nota MIUR 4719 del 13 maggio 2013;
- Del **D.M. 53/2012**, ai sensi del quale *“possono presentare domanda di inclusione in una fascia aggiuntiva alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in applicazione del D.M. 12 maggio 2011 n. 44, modificato dal D.M. 26 maggio 2011 n. 47, i docenti che negli anni accademici 2008/09, 2009/10 e 2010/11 hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato ...(omissis) i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria”* ove inteso come **codificazione legislativa del principio dell'inserimento in coda nelle graduatorie ad esaurimento**

ORDINARE ALL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE DI

- consentire al prof. Vincenzo Topputi, all'atto dell'aggiornamento 2014-2017, di presentare domanda di l'inserimento "*pleno iure*", con decorrenza dal 01.09.2014, nella III fascia delle suddette graduatorie ad esaurimento, per la classe concorsuale AC77 Clarinetto.

IN SUBORDINE

- sollevare la questione di legittimità costituzionale del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla Legge n. 14 del 24 febbraio 2012, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, nella parte in cui ha introdotto la norma di cui all'articolo 14, comma 2-ter, ai sensi della quale "*fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31A e 32A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie*", ove intesa quale codificazione legislativa del principio dell'inserimento in coda nelle graduatorie ad esaurimento, in relazione alla violazione degli artt. 3, 51 e 97 della costituzione;

Si versano in atti i seguenti documenti:

1. Contratto di lavoro a tempo determinato del ricorrente;
2. Certificato di Abilitazione della ricorrente;
3. Graduatorie a Esaurimento di IV Fascia pubblicate dall'Ambito Territoriale della Provincia di Modena con il nominativo del ricorrente evidenziato in giallo;
4. D.M. 53/2012;
5. Nota MIUR del 13/05/2013;
6. O.D.G. del 23/02/2012 presentato dall'On. Russo e approvato nella scorsa legislatura.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

Salvis iuribus

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è di valore indeterminato, e il contributo unificato è pari a €. 225,00.

Vicenza, 16 dicembre 2013

Avv. Maria Maniscalco



ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE

(EX ART. 151 C.P.C.)

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono la ricorrente giusta procura in calce all'atto introduttivo del soprascritto ricorso

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento "*pleno iure*", con decorrenza dal 01.09.2014, nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento di Verona valide per il triennio 2014-2017 per la classe concorsuale A077 Strumento musicale nella scuola media, specialità strumentale AC77 Clarinetto.
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che - in virtù dell'inserimento "*pleno iure*", con decorrenza dal 01.09.2014, nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento di Verona valide per il triennio 2014-2017 per la classe concorsuale A077 Strumento musicale nella scuola media, specialità strumentale AC77 Clarinetto sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dal ricorrente;
- I controinteressati NON sono SOLTANTO i docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valide per il conferimento di incarichi a tempo

determinato ed indeterminato negli aa.ss. 2011/14, dell'Ambito Territoriale Provinciale di Verona, relativamente alla classe concorsuale AC77, nella quale il ricorrente ha chiesto di inserirsi mediante trasferimento dall'AT di Modena;

- I controinteressati, infatti, sono **tutti docenti che**, all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie valide per il triennio 2014-2017, ossia nel mese di aprile del 2014, quando il procedimento oggi instaurato sarà ancora pendente innanzi al Tribunale di Verona, avranno formulato domanda di trasferimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo dell'Ambito Territoriale Provinciale di Verona, relativamente alla classe concorsuale AC77.

RILEVATO CHE

- La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti che, in sede di aggiornamento delle graduatorie valide per il triennio 2014-2017, sceglieranno di trasferirsi nelle graduatorie dell'Ambito Territoriale Provinciale di Verona, relativamente alla classe concorsuale AC77;
- Ai sensi dell'art. 150, comma primo, del codice di procedura civile *“Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami”*.

CONSIDERATO CHE

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]”;

anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un "sunto" non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite;

la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per il prof. Topputi Vincenzo;

già l'art. 12 della L.21 luglio 2000, n. 205, seppur successivamente abrogato con l'entrata in vigore del D. Lgs. 104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la **facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**;

il **TAR Lazio**, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, **quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c.**, la pubblicazione del ricorso nel **testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte** (si vedano, tra le tante, le ordinanze del TAR Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09 che si allegano);

l'adito **Tribunale di Verona** con provvedimento reso nel procedimento n. 1539/12 del 3/08/12 (dott. A. Gesumunno) ha autorizzato la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc.

anche i **Tribunali di Genova e di Alba**, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che *"[...] l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante*

inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]” (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.).

RILEVATO, INFINE, CHE

- Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

la notificazione del ricorso:

- 1) **quanto ai controinteressati evocati in giudizio**, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR ed inserzione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di tale pubblicazione;
- 2) **quanto alle amministrazioni convenute**, mediante consegna di un'unica copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Vicenza, 16 dicembre 2013

Avv. Maria Maniscalco

Maria Maniscalco

MANDATO


Io sottoscritto Vincenzo Topputi nato a Monopoli (BA) il 23.02.1987 e residente in Monopoli (BA) in Via Cavour n. 129, C.F. TPP VCN 87B23 F376K costituisco procuratori e difensori per il presente giudizio, e per ogni altro atto, procedimento o causa, comunque connessi o dipendenti, anche in sede di esecuzione e relative opposizioni, ed ogni altro stadio e grado, avanti ad ogni giudice, gli Avv.ti **FABIO GANCI, WALTER MICELI e MARIA MANISCALCO** conferendo agli stessi il potere di conciliare e transigere, e con promessa di rato e fermo.

Eleggo domicilio presso lo studio dell'avv. Giuseppina Maritato in Verona - 37121, Via Catullo n. 16.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 e di autorizzare il trattamento dei dati.

Vicenza, 12/12/2013

Firma



Vera la firma

Avv. Alberto Miceli



R.C.L. N. 3057
CRON. N. 28/14

IL GIUDICE DEL LAVORO

Letto il ricorso che precede; visto l'art. 415 C.P.C.

F I S S A

per la discussione della presente causa l'udienza del

1 aprile 2014 ore 9

mandando a parte ricorrente di notificare copia del ricorso e del presente decreto a parte convenuta entro dieci giorni dalla data odierna.

Verona,
- 8 GEN. 2014

IL GIUDICE

Dr. Michele Maria Benini

E' COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Verona. - 8 GEN. 2014



Il Cancelliere
OPERATORE GIUDIZIARIO
(*Maria Poletto*)



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE – *Ufficio XII – Ufficio scolastico di Verona*
Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

Prot.n. 1969 del 19/3/2014

Rif. *Avv.ra Stato VE: Aff.leg. n. 327/2014 - Rif. UST VR: MPLAOUSPVR Prot. n. 882/A.30.a-12/02/2014*

ON. LE TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO

Causa n. R.C.L. 3057/13 - G.L. Dott. Michele Maria Benini

Udienza del 1 aprile 2014, ore 9,00

MEMORIA DIFENSIVA
EX ART. 416 C.P.C.



PER: **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO**, in persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Venezia, Riva de Biasio S.Croce 1299, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Venezia, Piazza S. Marco n. 63, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-*bis* c.p.c., dal funzionario dell'Ufficio Scolastico di Verona - Ufficio XII, avv. Dario Lo Guarro, elettivamente domiciliato presso il predetto Ufficio Scolastico XII di Verona, via Caduti del Lavoro n. 3, come da delega in atti; comunicazioni all'indirizzo PEC uspvr@postacert.istruzione.it;

-RESISTENTE-

CONTRO

TOPPUTI VINCENZO, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Maniscalco, Walter Miceli e Fabio Ganci, ed elettivamente domiciliati presso lo suo studio dell'avv. Giuseppina Maritato in Verona, Via Catullo n. 16;

- RICORRENTE -

PREMESSA

Con ricorso depositato in data 19/12/2013 e notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza in data 7/2/2014 al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (in breve, M.I.U.R.) presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Venezia, TOPPUTI Vincenzo adiva il Tribunale del Lavoro di Verona premettendo in fatto di essere un insegnante precario che ha conseguito, in data 30/06/2011, il Diploma accademico di II livello per la classe di concorso di Strumento musicale nella scuola media-A077, specialità strumentale AC77 Clarinetto, a conclusione del biennio di II livello per la formazione docenti, titolo avente valore di esame di Stato e abilitazione all'insegnamento e che consente altresì, ai sensi dell'art. 5, comma 3, L. 53/2003, l'inserimento nelle graduatorie permanenti ex art. 401 T.U. di cui al D.lgs. 297/1994, oggi trasformate in graduatorie ad esaurimento per effetto dell'art. 1,

comma 605 L. 296/2006. Esponeva il ricorrente che la L. 14/2012 introduceva la norma di cui all'art. 14, comma 2-ter, la quale disponeva: *"Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011, e' istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013"*; aggiungeva che l'art. 1, comma 1, D.M. M.I.U.R. 53/2012 prevedeva che *"possono presentare domanda di inclusione in una fascia aggiuntiva alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in applicazione del D.M. 12 maggio 2011 n. 44, modificato dal D.M. 26 maggio 2011 n. 47, i docenti che negli anni accademici 2008/09, 2009/10 e 2010/11 hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria"*. In virtù di tali disposizioni, riferiva il ricorrente di essere stato inserito nella IV fascia aggiuntiva alle graduatorie ad esaurimento presso l'Ufficio scolastico di Modena, pur prestando servizio in questi anni in virtù dell'inserimento nelle graduatorie di istituto in provincia di Verona, rappresentando l'intenzione di chiedere, in occasione del prossimo aggiornamento della graduatorie ad esaurimento, l'inserimento presso la provincia scaligera. Riferiva inoltre che con notav il MIUR, in risposta ad un quesito rivolto da due organismi di rappresentanza dei docenti neoabilitati, forniva un'interpretazione del dato normativo nel senso di negare la possibilità, per i docenti già inseriti in IV fascia aggiuntiva, di transitare in III fascia all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie. Pertanto, ritenuto il proprio interesse ad agire nel presente giudizio a motivo del mancato inserimento a pettine nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento, il docente concludeva perché, previa disapplicazione della nota MIUR prot. n. 4719/2013 e del D.M. 53/2012, ove interpretato nel senso di legittimare l'inserimento in coda alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento, l'On. Tribunale ordinasse all'Amministrazione resistente di consentire al ricorrente, all'atto del futuro aggiornamento per gli aa.ss. 2014/2017, di presentare domanda di inserimento *"pleno iure"* con decorrenza dal 1/9/2014, nella III fascia delle suddette graduatorie, classe concorsuale AC77 Clarinetto. In subordine, il ricorrente chiedeva che l'On. Giudice del Lavoro sollevasse questione di legittimità costituzionale del D.L. 216/2011, conv. in L. 14/2012, nella parte in cui ha introdotto la norma di cui all'art. 14, comma 2-ter, ove tale disposizione venisse intesa quale codificazione legislativa del principio dell'inserimento in coda nelle graduatorie ad esaurimento, in relazione alla violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost..

Contestualmente al deposito dell'atto introduttivo, parte ricorrente chiedeva l'autorizzazione giudiziale, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., notifica mediante pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR e inserzione in G.U.R.I. dell'avviso di tale pubblicazione, nei confronti di tutti i docenti iscritti nella classe concorsuale AC77, III fascia, delle graduatorie ad esaurimento valide per gli aa.ss. 2011/2014 di tutti i 101 ambiti provinciali

d'Italia, in particolare di quei docenti che, a causa del possibile inserimento del ricorrente in III fascia, rischierebbero di essere scavalcati in graduatoria in ragione del punteggio vantato dal ricorrente.

Preso atto di quanto sopra, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

SI COSTITUISCE IN GIUDIZIO

impugnando e contestando quanto *ex adverso* domandato, eccepito e dedotto, chiedendo il rigetto della domanda in quanto inammissibile, improcedibile e comunque infondata in fatto e in diritto, premettendo quanto segue

IN FATTO

Il ricorrente TOPPUTI VINCENZO risulta iscritto nelle Graduatorie aggiuntive ad esaurimento della provincia di Modena, per effetto di domanda di iscrizione prodotta il 08/07/2012 per gli aa.sss. 2012/2013 e 2013/2014, previo conseguimento del diploma accademico di II livello, titolo di abilitazione di strumento musicale nell'Istruzione secondaria di primo grado, avvenuto in data 29/6/2011 (all. n. 2). In particolare, egli risulta in fascia IV cl AC 77 Clarinetto della graduatoria modenese, in posizione 3 (all. n. 3). Il docente risulta altresì iscritto nelle graduatorie d'istituto del personale docente ed educativo per gli aa.ss. 2011/12, 2012/13 e 2013/14, previa domanda del 12/8/2011 presentata presso l'I.C. Verona 04 Ponte Crencano-Quinzano-Avesa (all. n. 4).

La domanda del ricorrente è da ritenersi inammissibile e/o infondata per le seguenti ragioni.

IN DIRITTO

1. INCOMPETENZA TERRITORIALE DEL GIUDICE ADITO

Preliminarmente corre l'obbligo di rilevare ed eccepire il difetto di competenza territoriale del Giudice del lavoro adito. Invero, come dichiarato dallo stesso ricorrente e risultante *per tabulas*, il docente Topputi risulta inserito nelle graduatorie aggiuntive ad esaurimento del personale docente e educativo per gli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 presso l'Ufficio Scolastico della Regione Emilia Romagna, nella sede provinciale di Modena. Tale circostanza costituisce elemento ineludibile per incardinare la competenza presso il Tribunale di Modena, a nulla rilevando la circostanza che il ricorrente sia iscritto nelle graduatorie di istituto nella provincia di Verona, giacché il beneficio invocato dal ricorrente nulla ha a che fare (quantomeno direttamente) con l'iscrizione in queste ultime graduatorie; né rileva la dichiarata intenzione del docente di presentare in futuro domanda di trasferimento presso le graduatorie provinciali ad esaurimento di Verona, in quanto allo stato tale circostanza rimane nell'alveo delle intenzioni senza avere alcun riscontro concreto.

La scrivente difesa è consapevole di quanto dispone l'art. 413, comma 5, c.p.c. in tema di competenza territoriale nelle controversie di lavoro presso la PA, ma è da ritenersi che tale principio non sia insuscettibile di eccezioni. Si richiama, solo ad esempio, la giurisprudenza riguardante il personale dipendente della PA distaccato, secondo cui la circostanza che il lavoratore sia utilizzato nell'ambito di un rapporto di comando o distacco non implica la cesura del rapporto di impiego con l'amministrazione di appartenenza, trattandosi pur sempre di utilizzazione temporanea, irrilevante per gli effetti di cui all'art. 413, quinto comma, cod. proc. civ..

Come è stato sostenuto da un indirizzo giurisprudenziale, l'art. 413, comma 5, nel prevedere che nelle controversie in materia di pubblico impiego giudice competente per territorio è quello "nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto", identifica tale ufficio con quello cui il

pubblico dipendente risulta non provvisoriamente ma “stabilmente ed organicamente assegnato” (Tribunale di Roma 11.12.2003, Tribunale Firenze 20.3.2001, rich. da Tribunale di Agrigento, ordinanza del 27 settembre 2006). Nel caso in esame, l’iscrizione nelle graduatorie d’istituto comporta l’assegnazione di supplenze essenzialmente brevi e temporanee, diverse da quelle supplenze che traggono origine dall’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Alla luce di ciò, si ritiene competente per la causa in oggetto il Tribunale di Modena.

2. INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PER DIFETTO DI INTERESSE AD AGIRE EX ART. 100 C.P.C.

Sempre in via preliminare, subordinatamente all’eccezione di incompetenza di cui al precedente paragrafo, deve eccipirsi comunque il difetto dell’interesse ad agire da parte del ricorrente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 100 cpc.

È manifesta, nel caso specifico, la non attualità e la ipoteticità dell’interesse ad agire nella causa, considerato che lo stesso interesse risulta condizionato all’esito dell’emanazione di un provvedimento amministrativo generale, di cui allo stato si ignora il contenuto e che pertanto si configura alla stregua di un presupposto di fatto futuro e incerto. Solo per incidens si osserva che, a tali fini, nessun rilievo può attribuirsi alla nota di chiarimenti prot. 4719 del 13/5/2013 della Direzione Generale per il personale scolastico del MIUR, richiamata *ex adverso*, la quale non ha nessuna valenza provvedimento ed è inidonea, di per sé, ad intaccare autonome posizioni giuridiche del ricorrente.

Anche lo stesso ricorrente riconosce la natura potenziale della controversia, chiedendo sostanzialmente al giudice di operare un’interpretazione delle norme in vigore in modo da rimuovere eventuali incertezze applicative. Tuttavia, il beneficio richiesto (iscrizione in III fascia a partire dall’a.s. 2014/15), oltre ad essere futuro, dipende da un atto amministrativo generale che, in attuazione della legislazione vigente e nei tempi da questa stabiliti, disciplinerà l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento: solo allora potrà accertarsi un eventuale pregiudizio nei confronti della posizione giuridica del docente.

Peraltro, il ricorrente non fornisce neanche elementi di fatto atti a chiarire quali potrebbero essere, in concreto, i vantaggi di una collocazione a pettine nella III fascia piuttosto che in coda alla stessa, giacché, non depositando alcunché in ordine alla situazione delle graduatorie ad esaurimento di Verona, a suo dire oggetto di interesse in prospettiva di un futuro trasferimento, non individua né le posizioni né i punteggi dei concorrenti potenzialmente “scavalcabili”: in tal modo non comprova la sussistenza di un concreto beneficio derivante da una collocazione “a pettine” in III fascia.

Come è noto, l’interesse ad agire costituisce un requisito della domanda, consistente nell’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5074 del 05/03/2007; Cass., Sez. un., 10 agosto 2000, n. 565). Tale interesse, previsto quale condizione dell’azione dall’art. 100 cod proc. civ., è da escludersi quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche (cfr. Cass. 19 agosto 2000, n. 11010). Esso deve avere necessariamente carattere attuale (Cass. Sez. Un. 15.1.1996, n. 264; Cass. 18.4.2002, n. 5635) poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettiva soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche (Cass. Sez. L. Sentenza n. 24434 del 23.11.2007). Un’eventuale azione di accertamento non può avere ad oggetto, salvo i casi eccezionalmente previsti dalla legge, una mera situazione di fatto, ma deve tendere all’accertamento di un diritto che sia

...to, in presenza di un pregiudizio attuale e non meramente potenziale (Cass. Sez. U. Sentenza n. 264
.../1996)

...segue l'inammissibilità della domanda e la necessità di arrestare in limine il giudizio de quo.

VIA SUBORDINATA, NEL MERITO

...la denegata ipotesi di superamento delle superiori preclusioni in rito, nel merito la domanda di parte
...ente si palesa come manifestamente infondata. Ai sensi dell'art. 399 D.lgs. n. 297/94 come
...ificato dalla L. 124/99, l'accesso ai ruoli del personale docente ha luogo, per il 50 per cento dei posti
...al fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento,
...pendo alle c.d. graduatorie permanenti di cui all'art. 401. Tali graduatorie furono oggetto di
...eterminazione ex L. 4 giugno 2004, n. 143, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7
...lle 2004, n. 97. Successivamente, l'art. 1 comma 605 L. n. 296/2007, in un'ottica di contenimento
...lla spesa pubblica e di assorbimento del precariato dei docenti, ha previsto la trasformazione delle
...graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento. Nel far ciò, manteneva salvi gli inserimenti nelle
...esse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e
...riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti frequentanti, alla data di entrata in
...gore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del
...004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali
...cademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso
...Conservatori di musica e – per quello che interessa la presente causa – anche il corso di laurea in
...cienza della formazione primaria. La predetta riserva si intendeva sciolta con il conseguimento del titolo
...di abilitazione.

...La L. 30 ottobre 2008, n. 169, di conversione con modificazioni del D.L. 1 settembre 2008, n. 137, al
...comma 3 dell'art. 5-bis. (recante disposizioni in materia di graduatorie ad esaurimento), ha previsto
...inseguito la possibilità di chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie ad esaurimento, da
...disporre per il biennio 2009/2010, ai sensi dell'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27
...dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per gli iscritti nell'anno accademico 2007/2008
...al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della
...musica; la riserva sarebbe stata sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione relativa al corso di
...laurea e ai corsi quadriennali sopra indicati; la collocazione in graduatoria era disposta sulla base
...dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti. In esecuzione dei provvedimenti legislativi da ultimo richiamati,
...con D.D.G. del 16/03/2007 il Ministero dell'istruzione ha disposto per gli anni scolastici 2007/2008 e
...2008/2009 l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed
...educativo e, successivamente, con D.M. MIUR n. 42/2009, si disponeva l'aggiornamento e l'integrazione
...delle stesse graduatorie ad esaurimento per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011.

A seguire, il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 ,
...all'art. 9 comma 17 ha demandato ad un decreto del M.I.U.R., di concerto con il Ministro dell'economia
...e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nel rispetto
...degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, il compito di definire un piano triennale per
...l'assunzione a tempo indeterminato, di personale docente, educativo ed ATA, per gli anni 2011-2013,
...sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto
...personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno
...2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Contestualmente, D.M. MIUR n. 44 del 12/5/2011 interveniva per disciplinare, all'art. 1, l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo, oltre che i trasferimenti da una provincia all'altra, premettendo che, a norma dell'art. 1, comma 1-bis della legge 143/2004, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie a esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato dal successivo art. 9, a pena di cancellazione definitiva dalla graduatoria. Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nella I, II e III fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, avrebbe potuto chiedere sia la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria che la conferma dell'iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa (art. 1, comma 2, lett. b e c). I docenti iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento, in quanto in attesa del conseguimento di titolo, avrebbero potuto chiedere lo scioglimento della riserva ove avessero acquisito il predetto titolo alla data di scadenza per la presentazione delle domande. Al comma 7 si sanciva che l'iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento non consentisse all'interessato di stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato dalle graduatorie medesime e dalle corrispondenti graduatorie d'istituto di I fascia.

Successivamente, con L. 24 febbraio 2012 n. 14, all'art. 14 comma 2-ter, si è stabilito che *“Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011, e' istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013”*. In effetti il **D.M. 14 giugno 2012, n. 53** (*Integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, di cui al D.M. 44 del 12 maggio 2011, ai sensi dell'articolo 14 commi 2-ter e 2-quater della legge n. 14/2012 per il biennio 2012/2014*), ha previsto all'art.1 (rubricato “Nuovi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento”) la possibilità di presentare domanda di inclusione **in una fascia aggiuntiva alla III fascia** delle graduatorie ad esaurimento, costituite in applicazione del precedente D.M. 12 maggio 2011 n. 44, modificato dal D.M. 26 maggio 2011 n. 47, **i docenti che negli anni accademici 2008/09, 2009/10 e 2010/11 hanno conseguito l'abilitazione** dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria. Il successivo art. 2 reca norme relative alla valutazione ai fini delle predette nuove inclusioni, e l'art. 7 ha fissato al 30 giugno 2012 il termine entro il quale i docenti già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento in attesa del conseguimento del titolo, ai sensi dell'art. 6 comma 8 del Decreto Ministeriale n. 44 del 12 maggio 2011, avrebbero dovuto conseguire il titolo abilitante ai fini dello scioglimento della riserva per l'a.s. 2012/2013. Infine, l'art. 9 (*Utilizzazione delle graduatorie ad esaurimento integrate con la fascia aggiuntiva*) prevede che le graduatorie triennali di cui al D.M. 44 del 12 maggio 2011, come integrate dal D.M. 53 del 2012, hanno validità per gli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 e sono utilizzate, ai sensi dell'art. 1 della L. 124 del 3 maggio 1999, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato sui posti annualmente autorizzati. Dalle

... graduatorie sono altresì conferite le supplenze annuali e quelle fino al termine delle attività didattiche.
... dagli atti che il docente Topputi, dopo aver conseguito in data 29/6/2011 il diploma di abilitazione all'insegnamento musicale nell'istruzione secondaria di primo grado, ha prodotto in data 8/7/2012 domanda di inserimento nelle graduatorie aggiuntive per gli aa.ss. 2012/13 e 2013/13, presso l'UST di Modena, e di conseguenza è stato inserito, previa valutazione di tutti i titoli posseduti, nelle locali graduatorie ad esaurimento.

... complesso normativo si evince che le doglianze di controparte non possono trovare accoglimento nel presente giudizio. Infatti, in linea generale la frequenza a determinati corsi di laurea non può generare per il candidato solo il diritto all'inclusione in determinate graduatorie. La limitazione dell'accesso per coloro i quali non hanno frequentato i corsi di laurea a partire da un determinato anno accademico, appare invero pienamente legittimo. Tale limitazione avviene per effetto di previsioni di natura legislativa e non contraria alla regolamentazione ministeriale, la quale, sotto questo punto di vista, non può che limitarsi ad eseguire pienamente il dettato legislativo.

... disciplina ampiamente richiamata in precedenza è funzionale alla limitazione di nuovi ingressi in considerazione di prioritari obiettivi di interesse pubblico, quali l'assorbimento del precariato storico, il contenimento della spesa pubblica, la riattivazione della procedura concorsuale per titoli ed esami, l'attuazione di un nuovo sistema formativo del personale docente. Ed infatti, non è casuale che il legislatore abbia rivitalizzato il percorso volto al "ripristino" dell'art. 400 D.lgs. n. 297/94, a partire dal comma 416 L.244/2007, che reintroduce il meccanismo della procedura concorsuale da bandire con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, fino al recente Decreto del D.L. n. 82 del 24 settembre 2012, che, come noto, ha indetto concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente

... scelta di cui sopra non può essere censurata per motivi di illegittimità costituzionale, come vorrebbe la controparte, che invoca impropriamente principi di ragionevolezza ex art. 3 nonché gli artt. 51 e 97 Cost. Diversamente avvenendo, ogni provvedimento legislativo che comprime aspettative di mero fatto (e non di diritto quesiti), come quelle fatte valere dai ricorrenti, dovrebbe essere per ciò solo oggetto censura. In ogni caso, una siffatta valutazione competerebbe sicuramente solo al Giudice delle leggi. I richiami alle sentenze della Corte costituzionale operati dal ricorrente non infatti colgono nel segno.

Per la verità, Corte Costituzionale - Sent. 09/02/2011 n. 41 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma che, eccezionalmente rispetto alla regola dell'inserimento a pettine prevedeva l'inserimento "in coda" dei precari nelle graduatorie provinciali diverse da quelle di provenienza, in considerazione del fatto che quella previsione introduceva una disciplina eccentrica rispetto alla regola dell'inserimento a pettine, che era vigente nel periodo anteriore al biennio 2009/2011 ed avrebbe ripreso vigore anche nel biennio successivo; sullo sfondo, inoltre, emergevano considerazioni inerenti l'illegittimità di un trattamento differenziato del personale con identiche professionalità e anzianità dovuto a ragioni meramente territoriali, in contrasto con la libertà di circolazione ex art. 20 Cost..

Quanto al richiamo della sentenza C. Cost 168/2004, occorre anzitutto evidenziare come quella si rifesse ad un sistema di reclutamento aperto, basato sulle graduatorie permanenti, laddove attualmente il diverso sistema delle graduatorie ad esaurimento è fisiologicamente teso ad una progressiva riduzione personale precario, con particolare riferimento al precariato "storico", dovendosi intendere con questa locuzione il personale che da più tempo è inserito nelle graduatorie. Tale sistema bloccato è stato solo eccezionalmente riaperto nei confronti di neo abilitati che hanno frequentato i corsi ed hanno conseguito

il titolo successivamente al blocco, per i quali le graduatorie sono state legislativamente riaperte, ma con modalità che ben possono essere funzionali a non pregiudicare il personale precario già iscritto a pieno titolo. Controparte stessa evidenzia la natura transitoria della riapertura, deducendone però argomentazioni che appaiono contrarie alle finalità sopra richiamate. Invero, la pronuncia della Consulta dianzi richiamata affrontava una questione ben diversa, ossia se fosse tutelabile l'affidamento dei docenti allora iscritti in III fascia a non essere sopravanzati da coloro che erano inseriti nella fascia successiva, qualora tale affidamento non avesse fondamento legislativo. La Corte registrò che nessun affidamento poteva attribuirsi in quell'occasione al personale di III fascia, giacché la divisione in scaglioni progressivi non aveva un aggancio legislativo. Tale argomento prova più del dovuto proprio in direzione contraria rispetto alle deduzioni del ricorrente: neanche gli iscritti in IV fascia possono vantare un affidamento legittimo in ordine ad una valutazione dei propri titoli nell'ambito della III fascia, laddove le disposizioni di leggi non autorizzino una tale interpretazione. Sicuramente, un simile affidamento non poteva derivare dall'art. 1, comma 605, lett. C) L. 296/2006 soprarichiamato, il quale disponeva la chiusura delle graduatorie fatta salva la possibilità dei soli nuovi inserimenti per i docenti già abilitati non ancora inclusi nelle graduatorie alla data di entrata in vigore della legge, o che stessero completando il percorso formativo abilitante presso le Università autorizzate.

Tutto quanto sopra premesso, rilevato e dedotto, con espressa riserva di ulteriormente dedurre, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in persona del proprio rappresentante legale p.t., come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

CONCLUDE

affinché l'On. le Tribunale, adito in funzione di Giudice del lavoro, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per le superiori motivazioni in fatto ed in diritto e per ogni altra motivazione che riterrà sussistere, voglia:

IN VIA PRELIMINARE:

- Accertare e dichiarare il difetto di competenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Modena
- In via subordinata, dichiarare l'inammissibilità del ricorso per difetto dell'interesse ad agire;

NEL MERITO:

- Rigettare il ricorso, in quanto infondato in fatto e/o in diritto


Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, o in via subordinata, con loro compensazione.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si produce: 1) Copia memoria di costituzione; 2) Copia domanda iscrizione nelle Graduatorie ad esaurimento dell'Ufficio scolastico di Modena; 3) Estratto graduatorie dell'Ufficio scolastico di Modena; 4) Copia domanda inserimento graduatorie d'istituto.

Verona, li 19 marzo 2014

IL FUNZIONARIO
avv. Danilo Lo Garro



N. RCL. 3057/2013

Cron. _____



TRIBUNALE di VERONA

Sezione lavoro

VERBALE DELLA CAUSA

Tra

VINCENZO TOPPUTI

e

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI VERONA

Oggi **1 aprile 2014**, sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Maritato in sostituzione dell'avv. Maniscalco e per la parte convenuta l'avv. Lo Guarro.

L'avv. Maritato chiede di poter allegare al verbale di causa le note d'udienza alle quali si richiama; chiede inoltre di poter produrre 2 sentenze in merito all'eccezione di incompetenza territoriale e di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse. Insiste inoltre nella istanza di notifica ai controinteressati ex art. 151 c.p.c.

L'avv. Lo Guarro insiste nelle eccezioni preliminari e chiede che la causa venga decisa.

Il Giudice allega al verbale di causa le note d'udienza di parte ricorrente; visto inoltre l'art. 151 c.p.c. dispone la notifica ai controinteressati mediante pubblicazione del testo integrale del ricorso e della memoria difensiva di costituzione nonché del presente verbale e delle allegate note d'udienza sul sito internet del MIUR ed inserzione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di tale pubblicazione e al fine di consentire ai terzi controinteressati di costituirsi eventualmente nel presente giudizio rinvia all'udienza del giorno **11 settembre 2014 alle ore 10.45**.

Il Giudice

dott. Michele Maria Benini

TRIBUNALE DI VERONA
R.G. N. 3057/13 - Dott. Benini

Gli Avv.ti **Maria Maniscalco, Fabio Ganci e Walter Miceli**, difensori del Prof. **Topputi Vincenzo**, con le presenti note da considerarsi parte integrante del verbale di udienza, nel contestare quanto ex adverso dedotto perché infondato in fatto e in diritto precisano quanto segue:

1. Sulla presunta incompetenza territoriale del giudice adito.

Ai sensi dell'art. 413 c.p.c. c. 5 "Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto." Si ribadisce che tale foro è un foro speciale e ha carattere esclusivo e non concorrente. Come, infatti, chiarisce la Cassazione per "*ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto*" deve intendersi "**la sede di effettivo servizio e non la sede in cui è effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni**" (Cass. Civ., sez. lav., 15 ottobre 2007, n. 21562). Le sentenze citate da controparte non sono pertinenti alla presente causa in quanto attengono al cd. "distacco". Il ricorrente non ha nel caso de quo firmato un contratto a Tempo Indeterminato con l'AT di Modena e chiesto un'assegnazione provvisoria a Verona. E' soltanto iscritto in due graduatorie, nella GAE a Modena e nella G.I. a Verona e ha sempre lavorato a Verona. I contratti che si firmano da GAE sono tutti a Tempo Determinato e possono essere fino al 30 giugno o fino al 31 agosto. I contratti che si stipulano da G.I. sono raramente fino al 31 agosto, generalmente o fino al 30 giugno (come quello firmato dal ricorrente, allegato n. 1 del fascicolo) o fino al termine delle lezioni, o fino alla nomina dell'avente diritto, o fino al giorno in cui termina la supplenza richiesta. Essendo, oltretutto, la supplenza del prof. Topputi non di breve durata ma sino al 30 giugno, come provato in atti, si ritiene di aver correttamente incoato la causa a Verona, dove il ricorrente lavora, in quanto *ratio* della disposizione, posta a favore del lavoratore, è quella di "**garantire il minor disagio possibile nell'esercizio dei diritti in sede giudiziaria**" (Cass. Civ., sez. lav., 7 agosto 2004, n. 15344).

2. Sulla presunta inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.

L'interesse del ricorrente ad essere inserito "a pettine" in terza fascia è evidente. Il ricorrente rimanendo in IV fascia, verrà "scavalcato" da tutti coloro che saranno inseriti in III fascia, quale che sia il loro punteggio. Oltretutto, l'accesso ai ruoli per il personale della scuola si ha per il 50% dai concorsi pubblici e per il 50% dalle GAE. L'inserimento in coda nella cd IV fascia non permette pertanto né la stipula di un contratto a T.D., né tantomeno l'accesso al ruolo prima dell'esaurimento della III fascia. Da qui l'interesse all'inserimento "a pettine" con il punteggio maturato, anche perchè non è inverosimile il fatto che il MIUR potrebbe immettere in ruolo, nelle more del procedimento (come scritto alle pag. 11,12,13 del ricorso) controinteressati inseriti in III fascia con un punteggio più basso di quello del ricorrente.

NEL MERITO

Si riportano due recenti sentenze del Tribunale di Roma, dello stesso tenore, relative a due casi analoghi a quello de quo: "Va escluso che la fascia aggiuntiva, introdotta dal D.M. 53 citato, possa considerarsi una fascia subordinata alla III esistente per legge. Infatti, né l'art. 401 del TU 297/94 né l'art. 2 della l. 124/99, di istituzione delle graduatorie uniche permanenti, hanno previsto l'articolazione delle stesse in scaglioni elaborati secondo una regola di precedenza crono logica, ponendo piuttosto quale criterio per determinare l'ordine progressivo dei docenti, anche in conseguenza di aggiornamenti e inserimenti nell'elenco, quello del punteggio posseduto dagli stessi e, quindi, quello del merito(in tal senso v. TAR Lazio sez. III bis 3.4.2001 n. 2799). Vi è peraltro da dire che **tale esegesi si presenta del tutto orientata costituzionalmente, in quanto consente l'accesso ai pubblici uffici a tutti coloro che ne hanno titolo, senza alcun riguardo al momento in cui detto titolo è stato conseguito e, dunque, secondo merito (v. Corte Cost. 41/2011)**" (Vd. Tribunale di Roma n. 2 sentenze del 10.03.2014 giudice dott. M. G. Marrocco).

Si chiede, pertanto, al GL l'autorizzazione a citare i controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c. e a fissare nuova udienza di discussione.

Si allega giurisprudenza citata.

Vicenza 1 aprile 2014

Avv. Maria Maniscalco.